



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI TRASPORTI

Delegazione MARCHE



ANGLAT MARCHÉ

MANUALE INFORMATIVO

SU:

1 – **ANGLAT MARCHE**

2 – **PRESENTAZIONE e VANTAGGI**
PATENTE SPECIALE requisiti ed iter

3 – **ACCERTAMENTI**
Invalidità Civile

4 – **MODULISTICA**

ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI TRASPORTI


Via Mamiani n° 70 - 60125 Ancona AN

Tel. 071 / 54206 Fax. 071 / 54206

ancona@anglat.it

www.anglatmarche.com

e.baldassini@alice.it





ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI

INDICE VOLUME

- 1 – Presentazione ANGLAT**
- 2 – Servizi agli associati**
- 3 – Convenzioni**
- 4 – Agevolazioni Fiscali**
- 5 - Sintesi per il conseguimento
rinnovo patenti speciali**
- 6 - Commissione medica
patenti speciali**
- 7 - Patente di guida e persone
con disabilità**
- 8 - L'accertamento
invalidità civile**
- 9 – Malattie Invalidanti**
- 10 - Modulistica**

70

io Guido

Tu Guidi

No i
GUIDIAMO



Ringraziamenti

L'ANGLAT MARCHE ringrazia per la collaborazione della stesura di questo Manuale le seguenti persone edEnti:

Ing. ALESSANDRO CAPONETTI

Dir. Motorizzazione Civile Marche

Dott. FABIO GIANNI

Pres. Commissione Medica ASUR Ancona

Dott. GIOVANNI ADDABBO

ASUR Ancona

MASSIMO VOLPONI

Vignettista

RAFFAELE BUCCIARELLI

Presidente Consiglio Regionale delle Marche



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI

L'ASSOCIAZIONE ANGLAT

L'ANGLAT è stata fondata nel 1981 quale Associazione di categoria con lo scopo fondamentale di migliorare, relativamente ai trasporti, le normative in vigore onde consentire a tutti i disabili di fruire del diritto alla mobilità che è sinonimo di autonomia e di libertà.

L'ANGLAT, per la sua specifica preparazione in tema di mobilità pubblica e privata, collabora attivamente sia in ambito nazionale che europeo con le Istituzioni competenti. Infatti siamo inseriti:

nel Consiglio Nazionale sulla Disabilità per i rapporti con l'Unione Europea; (CID.UE);

nella Consulta Nazionale per l'Handicap istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

nel Comitato Tecnico Interministeriale, istituito ai sensi dell'art. 27, comma 4 della Legge 104/92, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

nei Gruppi di Lavoro delle FF.SS. "Accessi agli impianti ferroviari ed ai treni", nonché all'organizzazione di servizi per la clientela;

nella Commissione delle Associazioni dei Disabili, istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

nel Gruppo di Lavoro "Sicurezza delle persone disabili" istituito dal Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio).

nel Gruppo di Lavoro istituito dall'ENAC "Commissione per l'esame delle problematiche connesse all'accessibilità degli Aeroporti e degli aerei italiani per le persone disabili"

Commissione per le Politiche Sanitarie in materia di disabilità - Gruppo di Lavoro presso il Ministero della Salute - Revisione DPR 431/1997 per l'ottenimento della patente nautica da parte di persone con disabilità.

nella FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili - ANMIC, ANMIL, ENS, UIC, UNMS).

nella Commissione per le Politiche Sanitarie in materia di Disabilità - Gruppo di lavoro presso il Ministero della Salute - Revisione DPR 431/1997 per l'ottenimento della patente nautica da parte di persone con disabilità.

nella **Consulta Regionale del Lazio** per la tutela dei diritti delle persone


con problemi di disabilità e di handicap.

L'ANGLAT provvede alla divulgazione delle notizie riguardanti la propria attività tramite la rivista bimestrale **“QUATTRO+QUATTRO”** all'interno della quale sono anche presenti diverse rubriche.

Tanti sono i traguardi raggiunti grazie all'impegno profuso e numerose battaglie sono state già vinte in sede legislativa ed amministrativa. La vera forza **dell'ANGLAT** risiede nell'impegno di ogni singolo associato, attraverso le Sezioni Provinciali che risultano sempre più attive e di valenza insostituibile nel loro ambito territoriale.

L'Anglat è iscritta nel registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale (Legge 7 dicembre 2000 n° 383) n° 39. Dal 2006 è possibile destinare il 5 per mille dell'irpef dovuta per l'imposta dell'anno precedente, evidenziando il codice fiscale dell'Anglat 97007870583.

L'Anglat è iscritta nell'apposito elenco delle Legge Finanziaria del 23.12.05 n° 266 art. 1 comma 337.



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI

LA NOSTRA DELEGAZIONE

L'ANGLAT è una Associazione Nazionale fondata nel 1981 con lo scopo fondamentale di migliorare la normativa in vigore, relativamente ai trasporti, per consentire a tutti i disabili di fruire del diritto alla mobilità, sinonimo di autonomia e libertà.

La ns. Delegazione delle Marche, nata ad Ancona nel 1992, proseguendo in questo contesto ha allargato la sua specificazione anche sull'abbattimento delle Barriere architettoniche, sensoriali, mentali, psicologiche e di esclusione degli emarginati. Questo perché la persona ha diritto di vivere in un Paese, nonostante i suoi limiti, in piena libertà e autonomia.

Con questo scopo primario ci siamo inseriti nelle varie Commissioni handicap della Regione, nella Provincia, nel Comune e nelle Circoscrizioni perché è qui che si costruisce il futuro dell'autonomia della persona, qualsiasi sia, rendendo una città a misura d'uomo.

Ci siamo inseriti nella Rivista Bimestrale del Centro H "Foglio Base Notiziario" con degli articoli inerenti alle Leggi e Decreti per consentire a chi lo legge di essere al passo con le ultime novità.

Nel 2005 la Ns. Delegazione ha realizzato, alla Sala Consigliare della Provincia di Ancona, un Seminario "APRI LA CITTA'" imperniato sulle Barriere Architettoniche: Locali pubblici, Privati e tempo libero; aperto a tutti e anche ai tecnici delle varie istituzioni, perché al superamento delle barriere architettoniche si accompagni quello sociale, psicologico e culturale.

Nel 2006 abbiamo realizzato un Convegno, al Palarossini di Ancona sull'Autonomia e Mobilità rivolto a tutti i cittadini e alle persone disabili.

Ci adoperiamo per agevolare i disabili nello sbrigare le varie pratiche, che permettono il conseguimento della patente, pensioni, visite, bollo auto, ecc.

La nostra forza è l'impegno e l'aiuto dei nostri soci e collaboratori che ci stimolano ad andare sempre avanti

ISCRIZIONE

L'adesione alla Delegazione Anglat Ancona e Provincia si effettua:

- presentazione del verbale di invalidità attestante il tipo di handicap
- sottoscrizione in originale e trasmissione della prevista formula di consenso relativa alla Legge sulla Privacy (Legge 675/96)
- versamento della quota associativa per l'anno corrente è pari a **32,00 Euro** sul c/c postale n. 47630793 intestato a Baldassini Enzo (Delegato Ancona e Provincia)

N.B.: nel caso in cui il tesseramento venga effettuato presso la Delegazione, sarà quest'ultima ad indicare la relativa modalità di adesione.


Dal 1° maggio 2006 (come da delibera del CDN del 28 aprile 2006 e successiva delibera dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2006), per tutti coloro che non risultano in regola con i versamenti delle quote associative **dei due anni precedenti, oltre al versamento della quota associativa, verrà richiesta una quota di reinscrizione di € 10,00.**

PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA

I Soci Anglat possono partecipare a tutte le attività organizzate dalla **F.I.S.A.P.S.** (Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali) ufficialmente riconosciuta dalla C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e promuove l'attività automobilistica e kartistica tra i disabili, in particolare provvede:

- 1) all'organizzazione di specifici corsi di pilotaggio
- 2) all'organizzazione di gare nazionali ed internazionali
- 3) all'organizzazione di corsi di "guida sicura" per disabili
- 4) organizzazione di corsi di pilotaggio per karting

Per informazioni: segreteria **F.I.S.A.P.S.** tel. **06 6140447.**



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI

Consulenza ed informazione relativa alle normative vigenti in materia di guida e di trasporto.

Istruzione alla guida presso centri specializzati dotati di vetture multiadattate per le varie tipologie di handicap.

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE

Consulenza gratuita in materia civile e penale (tel. 06.9398065) nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

Per gli utenti Internet, indirizzo e-mail: avvocato@anglat.it - www.ult.it

CONVENZIONI PER I SOCI

ALBERGHI

ALL'OBELISCO b&b - nel cuore di Roma a 50 mt. da Trinità dei Monti in cima alla scalinata di P.zza di Spagna completamente accessibile per informazioni 06.6791598 oppure 329.2189713

SUMMIT HOTEL: chiedere elenco sedi e tariffe preferenziali al numero 06.665071

ALLIANCE ALBERGHI catena Holiday Inn - Crowne Plaza - Jolly Hotel: chiedere elenco sedi e tariffe preferenziali al numero verde 800.407407 oppure presso nostra segreteria

SILVA HOTEL SPLENDID sconto del 20% - per informazioni contattare il 0775.515791

HOTEL PINETA PALACE: tariffa preferenziale per soggiorni a Roma per prenotazioni tel. 06.3013800

HOTEL SELVA CANDIDA: tariffa preferenziale per soggiorni a Roma per prenotazioni tel. 06.6157211

TWT TEAM - NO BARRIER

No barrier è un'iniziativa dedicata al turismo ed in particolare ai viaggiatori con disabilità fisiche, sensoriali e psichiche o più generalmente, alle persone con ridotta mobilità e/o con bisogni speciali. Per informazioni riguardanti viaggi, soggiorni individuali o di gruppo contattare la Sig.ra Marson tel 06.44249321 fax 06.44249326 sito internet www.nobarrier.it e mail info@nobarrier.it

CUCINE SALIMA

Offre ampia gamma di cucine componibili per esigenze speciali e non, sconto del 40%, progettazione e sopralluogo gratuiti.

Numero verde 800.017.909 e-mail:tecno-arredo@libero.it

MOBILITY TREND

Ai Soci Anglat sconto del 10% per l'acquisto dei prodotti presenti nel sito www.mobility-trend.com, per il prodotto Roll a Ramp (rampa arrotolabile) per tutto il 2004 lo sconto riservato è del 20%. Per maggior informazioni contattare l'Ufficio Commerciale al 0432.986020

SORA

Sconto del 5% sui prezzi di listino per tutti gli allestimenti, per maggior informazioni contattare l'Ufficio Commerciale al 0432.986010

Convenzione GRANDI NAVI VELOCI

SERVIZIO TRAGHETTI LINEE SICILIA/SARDEGNA/SPAGNA/TUNISIA Riduzione dell'8%, SERVIZIO CROCIERE (tariffe individuali) SCONTO DEL 10% su tutto il periodo operativo (escluse le tasse d'imbarco e sbarco, escursioni, supplementi). Per prenotazioni contattare la Direzione Generale al 010.55091 Dott.ssa Muzio.

BANCA POPOLARE DI MILANO

La Banca Popolare di Milano riserva agli iscritti Anglat condizioni per crediti personali fino ad un massimo di 15.000,00 euro, ad un interesse pari al T.A.N. 3,45% per acquisto di autoveicoli modificati alla guida o al trasporto/ cure dentarie/ viaggi per cure terapeutiche in Italia e all'estero/ ausili in generale, ristrutturazione barriere architettoniche etc. Pagamenti dilazionati fino a 60 mesi. Inoltre, convenzioni per "Polizza vita" per informazioni rivolgersi allo 02.471021 o al numero verde 800100200.

TARGARENT

Servizio di autonoleggio senza autista. Ai Soci Anglat verranno applicate tariffe privilegiate, dietro presentazione della tessera associativa valida per l'anno in corso. Le prenotazioni potranno essere effettuate chiamando la **Direzione Operativa Targarent di Arese, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00, al numero verde 800 980 100** oppure ai numeri 02.44429451 02.44428376, precisando il seguente codice convenzione: **39.00.28**. Servizio di autonoleggio a ore "Happy Hour" per vetture o veicoli commerciali per informazioni contattare il numero verde 800.980100

LOCALIZZATORE SATELLITARE "SATELICOM" KEEPER SAT

Localizzatore satellitare in grado di funzionare in tempo reale come soccorso, assistenza in caso di incidente, rapina e localizzatore antifurto. Sconto dell'8% ai Soci Anglat. Per maggior informazioni chiamare il 049.761111 FAGGIN - Padova.

LP TOUR

Offerta di pacchetti viaggi riservata agli iscritti Anglat, con applicazione di uno sconto fisso del 5% sui prodotti nazionali ed internazionali dei cataloghi pubblicati dai seguenti operatori: EUROTRAVEL/ VIAGGI DEL VENTAGLIO/ CARNIVAL CROCIERE/ UTAT VIAGGI/ CALEIDOSCOPIO/ COLOMBUS/ VENTACLUB/ SEIVIAGGI/ ARTIC TEAM. Sconto del 5% anche a offerte dell'ultimo minuto dei vari operatori. Si ga-

rantisce da convenzione, accessibilità delle strutture turistiche scelte. Per l'ottenimento dello sconto, per maggiori informazioni e preventivi gratuiti rivolgersi esclusivamente al numero 02.471021.

EUROPCAR SpA

Servizio di autonoleggio senza conducente con vetture e furgoni, anche munite del cambio automatico di serie (le vetture sono sprovviste di adattamenti per la guida del disabile). Ai soci Anglat in possesso della tessera valida per l'anno in corso, verranno applicate tariffe privilegiate. Le prenotazioni potranno essere effettuate con almeno due ore di anticipo, chiamando l'Ufficio centrale prenotazioni di Milano al **02.70399700** citando il numero di convenzione **42221743**

LEA SRL

Vendita scooter per persone disabili, quali ausili per la deambulazione, sconto ai Soci Anglat del 15% sul prezzo di listino. Per maggiori informazioni e per prendere visione di tutti i modelli, è possibile consultare il sito internet www.veicolielettricilea.com oppure chiamare al **0522.652721**

NAD EUROPE

Corsi subacquei e di nuoto riservati alle persone disabili, sconto del 25% ai Soci Anglat. Per maggior informazioni contattare il numero **02.537299**.

CENTAURUS Srl

Sconto del 10% sul prezzo di listino, per l'installazione di montascale a poltroncina, a pedana, piattaforme elevatrici etc, certificati secondo gli standard qualificativi UNI EN ISO 9001:2000. Per informazioni contattare la Sede al 030.9824481 sito web www.centaurus-montascale.it


PNLAUSILI

Sconto del 20% sull'acquisto degli accessori da bagno e sconto del 10%

sull'acquisto dei sollevatori per gli interni delle abitazioni . Per informazioni chiamare al 338.2359720 fax 099.8292209

SEIVIAGGI - ARCTIC TEAM

La Seiviaggi - Arctic Team propone pacchetti turistici e strutture turistiche agli associati Anglat, con uno sconto pari al 5%. L'agevolazione è riservata esclusivamente ai Soci che all'atto della prenotazione provvederanno ad inviare a Seiviaggi - Arctic Team copia della tessera in corso di validità. Per informazioni chiamare il Sig. Passetto al 02.471021



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI

CONVENZIONI



CONSULENZA FISCALE E MEDIAZIONE CREDITIZIA

Sconto del 15% riservato ai Soci Anglat rispetto al corrispettivo praticato ai clienti. Per informazioni, contattare M & C. Consulting - Roma - Tel. 06/97615369 - 06/97615511 - 335.7278440 e-mail cinzia.trerotola@fastwebnet.it oppure maria.addezio@fastwebnet.it

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA

Convenzione agevolata ai Soci Anglat per finanziamento dedicato all'acquisto di autovettura con modifiche specifiche alla guida o al trasporto disabili. Inoltre per acquisto di sedile girevole, pedana di sollevamento, o altre apparecchiature finalizzate alla mobilità del disabile, carrozzine, ortesi o protesi, ausili visivi, acustici, di comunicazione e informatici, viaggi per cure terapeutiche in Italia ed all'estero. Mutui ipotecari, residenziali w mutuo affitto. Per informazioni contattare la Delegazione Anglat di Roma al 06.6140447.

CENTRO FERIE SALVATORE

CENTRO FERIE SALVATORE a San Felice Circeo (LT) Convenzione riservata ai Soci Anglat per soggiorni presso il CENTRO FERIE SALVATORE a San Felice Circeo in struttura e spiaggia accessibile per informazioni sui costi chiamare al tel / fax 0773/544254 Urgenze 335/8445032 e-mail info@centroferiesalvatore.com www.centroferiesalvatore.com

ALL MOBILITY a.r.l. - Società Cooperativa sociale

Sconto del 5% sulla selezione degli ausili, presenti nella sezione "Ausili in offerta" del nostro sito internet; sconto del 10% sul prezzo di listino degli ausili dei principali produttori italiani; sconto del 10% sulle riparazioni degli ausili presso la nostra officina meccanica; sconto del 10% sul noleggio ausili tempo libero e sport, presenti presso la nostra sede. Per informazioni chiamare il numero 0522.941078 sito internet www.allmobility.org

CASE AUTOMOBILISTICHE

Sconto consigliato:

ALFA ROMEO dall'8 al 12%

AUDI dall'11 al 14.5%

BENTLEY 10% su tutti i modelli

BMW sconto del 10% sul marchio

CITROEN dal 7 al 24% - Veicoli Commerciali dal 10 al 24%

CHEVROLET sconto dal 10 all'11% secondo i modelli

DAIHATSU 10% su tutti i modelli

FIAT dal 9 al 18% - Veicoli Commerciali il 16%

FORD Conc. CARPOINT per Roma e Provincia (contattare Sig. Lazzara 06-51600760, cell. 349-8405271) dall'11% al 15% secondo i modelli

HONDA 8% su tutta la gamma

JAGUAR il 15% sui modelli benzina e il 12% su quelli diesel

LANCIA dal 8% al 10%

LAND ROVER il 12% su Freelander, Defender, Discovery

LEXUS sconto del 10% sul marchio

MERCEDES sconto consigliato dal Concessionario dall'8 AL 9% secondo i modelli riservato esclusivamente a coloro che beneficiano dell'iva al 4%.

MINI sconto dell'8% sul marchio

NISSAN dal 7% al 18% secondo i modelli

OPEL sconto dal 14% al 20% secondo i modelli

PEUGEOT dal 10% al 25% secondo i modelli

RENAULT dal 11% al 21% secondo i modelli

ROVER sconto dal 13% al 14.5% secondo i modelli

SAAB sconto del 16% sui modelli 9.3 e 9.5

SEAT il 15%

SKODA dal 14% al 17%

SUBARU 10% su tutti i modelli

SUZUKI sconto del 10% sul marchio

TOYOTA sconto del 10% su alcuni modelli

VOLKSWAGEN dal 10 al 15% - Veicoli Commerciali dal 18 al 23%

VOLVO dal 12% al 13% secondo i modelli

Alcune case automobilistiche praticano lo sconto limitatamente all'acquisto di vetture fatturate con IVA al 4% (per informazioni chiamare la nostra segreteria).

AUTOMOBILE CLUB

Abbonamento ACI a € 49,00 la tessera scontata è valida sia in Italia che all'estero e si ottiene unicamente rivolgendosi alla nostra segreteria.

AUTOSTRAD E TELEPASS

Per informazioni chiamare il numero verde 800.269.269

PER I TITOLARI DI PATENTE SPECIALE

Contratto TELEPASS FAMILY gratuito con totale esenzione del canone di pagamento annuo e del costo di fatturazione trimestrale.

PER I DISABILI TRASPORTATI

in possesso del riconoscimento di invalidità ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3

Esenzione dal pagamento del canone di abbonamento per i primi 2 cicli di fatturazione dalla data di consegna dell'apparato Telepass

DARMA SpA / CARGLASS

Servizio gratuito a domicilio entro 100 km per la sostituzione del cristallo auto o parabrezza. Sconto del 15% sulle tariffe praticate. Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800.360036.

COLOPLAST

COLOPLAST (prodotti sanitari): sconto del 5% sul listino e IVA agevolata

ta al 4% (a seguito presentazione certificato di invalidità) attraverso la linea verde 800.018537. I prodotti verranno recapitati direttamente al domicilio dell'associato senza spese di spedizione con pagamento in contrassegno o tramite bonifico bancario.


ACQUISTO PNEUMATICI

Società **Univergomma**: Autovetture sconto dal 25 al 50%, Trasporto leggero 4x4 sconti dal 20 al 45%, Autocarri sconto dal 15 al 40%, Moto scooter il 10% sul prezzo di listino per acquisto pneumatici Pirelli, Michelin, Bridgestone, Continental, Firestone, Goodyear, Dunlop, Nexen e Star Millennium. Inoltre sconti su accessori e prestazioni a partire da € 5,00 per smontaggio e rimontaggio, inversione o permuta ruote, equilibratura, assetto, deposito pneumatici invernali ecc. Per elenco officine rivolgersi al 055.73757206 oppure presso la Segreteria Nazionale Anglat (presentare la tessera Anglat valida per l'anno in corso).

ELVIA ITALIA

Elvia Italia propone per il soccorso stradale un pacchetto di servizi al **costo annuale di € 26,00** suddivisi in: **SERVIZIO DI INFORMAZIONE** (Servizio informazioni sulla rete di assistenza ai veicoli per i disabili - Servizio informazioni turistiche, automobilistiche, burocratiche - Servizio informazioni autogrill accessibili per disabili - Informazioni "vacanze senza barriere" - Servizio informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio) di **ASSISTENZA SANITARIA** (consulenza sanitaria - consulenza sanitaria specialistica in fisiatria e urologia - Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate - Servizio di informazione, consulenze e orientamento nei confronti delle ASL - invio di un medico in casi di necessità - Invio ambulanza in Italia ed all'Estero - Invio di medicinali al domicilio - Collegamento continuo con il centro ospedaliero - Rimpatrio sanitario - Rientro al domicilio a seguito di dimissione ospedaliera - invio di un infermiere/a al domicilio) di **ASSISTENZA TECNICA AL VEICOLO** Europa e Paesi che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo (Invio carro attrezzi per il traino del veicolo - Invio taxi - Spese di soggiorno - Rientro/ Proseguimento viaggio dei passeggeri - Auto sostitutiva per

l'accompagnatore dell'assicurato - Recupero del veicolo in Italia - Rimpatrio del veicolo dall'Estero - Invio pezzi di ricambio all'estero - Foratura pneumatico - Esaurimento carburante - Montaggio/Smontaggio catene da neve) di **ASSISTENZA IN CASO DI FURTO DEL VEICOLO** Europa e Paesi che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo (Disbrigo pratiche furto - Invio taxi - Auto sostitutiva a seguito di furto totale per l'accompagnatore - Recupero del veicolo a seguito di ritrovamento dopo furto totale in Italia - Rimpatrio del veicolo a seguito di ritrovamento dopo furto totale avvenuto all'Estero). Per informazioni rivolgersi alla Ras al 06.30811393



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI


AGEVOLAZIONI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI

CATTOLICA ON LINE

Numero verde 800.331467, oppure 045.6833512 R.C. riduzione in tariffa pari al 15% su premi normalmente applicati. Incendio e furto: sconto del 30%, scoperto 10%. Offerte su altri servizi.

RAS ASSICURAZIONI:

Per informazioni telefonare al 06.30811393 fax 06.30813627 sito internet:www.romaottavia.it preventivo on-line oppure e-mail francesco.ras@tiscalinet.it



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI



AGEVOLAZIONI FISCALI

AGEVOLAZIONE I.V.A. AL 4% SULL'ACQUISTO DI VEICOLI:

ai sensi della Legge n. 97 del 9 aprile 1986;

ai sensi della Legge n. 104/92 art. 27;

ai sensi della Legge n. 449 del 27/12/97 (Legge Finanziaria 1998).

ai sensi della Legge n. 342 del 21/11/00 art. 50

ai sensi della Legge n. 388 del 23/12/00 art. 30

ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n. 1 del 03/01/00

ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n. 46 del 11/05/01

L'agevolazione IVA ridotta al 4%, già prevista per i guidatori disabili, con auto adattata, inclusa quella munita di solo cambio automatico di serie, ora è estesa anche ai disabili di seguito specificati, non in possesso di patente speciale per l'acquisto di autovetture, motocarrozette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporti specifici (entro i limiti di cilindrata di 2000 cc. per motori a benzina e 2800 cc. per motori diesel):

Non vedenti e sordomuti;

disabili psichici o mentali gravi titolari di indennità di accompagnamento.

E' possibile usufruire di questa riduzione fiscale una volta ogni quattro anni, a meno che il veicolo non venga cancellato dal Pubblico Registro a seguito di furto o demolizione.

Documentazione da presentare, che dovrà essere allegata alla fattura del veicolo ed inviata dal concessionario all'Ufficio IVA entro 30 gg. dalla data della cessione:

DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE

(O MUNITI DI FOGLIO ROSA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE).

fotocopia della patente di categoria speciale;

fotocopia del certificato della Commissione Medica Provinciale con relativa prescrizione degli adattamenti di guida, in occasione di primo rilascio o di rinnovo patente.

Autocertificazione attestante che nel quadriennio anteriore non sia stato

effettuato nessun acquisto di autovettura in regime di IVA agevolata.

COLORO CHE SONO MUNITI DI FOGLIO ROSA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DOVRANNO INVECE ALLEGARE:

fotocopia del foglio rosa contenente l'indicazione della prescrizione di guida.

FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI PRODURRE LA FOTOCOPIA DELLA PATENTE ENTRO 1 ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO.

DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE

(TRASPORTATI)

fotocopia della carta di circolazione del veicolo, oppure del foglio di via provvisorio;

autocertificazione attestante che nel quadriennio anteriore non sia stato effettuato nessun acquisto o importazione di autovetture in regime di IVA agevolata;

i disabili affetti da handicap psichico o mentale, o con grave limitazione permanente della deambulazione, compresi i pluriamputati, devono produrre fotocopia del certificato per l'accertamento dello stato di handicap rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92. Per coloro che sono affetti da handicap sensoriale, è sufficiente presentare il certificato di invalidità rilasciato da una qualsiasi Commissione Medica Pubblica.

Per i disabili fiscalmente a carico di un familiare, per i minori oppure per le persone interdette è necessario allegare anche:

certificato di stato di famiglia; unitamente ad una autocertificazione nella quale si dichiara che la persona disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo.

Per le categorie sopra citate il beneficio dell'iva agevolata si ottiene prescindendo dall'adattamento del veicolo. L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane invece, elemento essen-

ziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non sia stata dichiarata la “grave limitazione della capacità di deambulazione” da parte delle Commissioni Mediche competenti.

ESENZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

(BOLLO AUTO)

ai sensi della Legge n. 449 del 27/12/97 e relativa circolare n. 30/E del 27/01/98 emanata dal Ministero delle Finanze;

ai sensi della Legge 342 del 21/11/00;

ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 186/E del 15/07/98;

ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 207/E del 16/11/00;

ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate n° 1 del 03/01/01.

Valida per un solo veicolo.

Questa normativa ha esteso anche alle categorie di disabili sensoriali, psichici o mentali gravi tale esenzione.

Documentazione da presentare presso qualsiasi AGENZIA DELLE ENTRATE per l’ottenimento del riconoscimento dell’esonero dal pagamento del bollo auto. Non è necessario presentare ogni anno una nuova richiesta di esenzione.

DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE:

fotocopia della carta di circolazione (libretto) riportante l’annotazione dell’avvenuto collaudo relativo alle modifiche di guida come prescritto sulla patente stessa;

fotocopia della patente di guida speciale con l’indicazione delle suddette modifiche;

fotocopia della prescrizione di guida rilasciata dalla Commissione Medica

Provinciale (UNICAMENTE PER COLORO CHE HANNO L'OBBLIGO DEL SOLO CAMBIO AUTOMATICO)

fotocopia del certificato per l'accertamento dell'handicap rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale a norma dell'art. 4 della Legge 104/92 (DA RICHIEDERE PRESSO LA ASL DI APPARTENENZA); oppure il certificato ove sia indicata l'invalidità, rilasciato da una Commissione Medica Pubblica.

DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE (TRASPORTATI):

fotocopia della carta di circolazione del veicolo;

Per i non vedenti e sordomuti:

certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;

Per disabili psichici o mentali;

verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n° 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della Legge n° 104 del 1992). derivante da disabilità psichica e certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle Leggi 18 del 1980 e n°508 del 1988) emessa dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla Legge n° 295 del 1990);

Per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati:

verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della Legge n°104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della Legge n° 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

PER I DISABILI FISCALMENTE A CARICO di un familiare, per i minori oppure per le persone interdette necessario allegare anche:

certificato di stato di famiglia
autocertificazione nella quale si dichiara che la persona disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo.

ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 104/92

“Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità d'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le Commissioni Mediche che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le aziende sanitarie locali.”

Documentazione richiesta per la prenotazione della suddetta visita medica:

certificato di residenza (carta semplice);
certificato di stato di famiglia (carta semplice);
certificato del proprio medico curante attestante la patologia;
domanda da compilare (ritirare presso lo sportello della A.S.L.).

ESENZIONE IMPOSTA I.P.T. ESENZIONE IMPOSTA PROV. DI TRASCRIZIONE I.P.T. (NUOVA IMMATRICOLAZIONE O PAS-SAGGIO DI PROPRIETA’):

ai sensi del D.M. 27 nov. 98 n. 435

ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate n° 1 del 03/01/2001.

Parallelamente all’esonazione del bollo, i veicoli destinati al trasporto o alla guida dei disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, dei non vedenti e sordomuti che non beneficiano di questa esenzione).

AGEVOLAZIONI IVA AL 4% PER PRESTAZIONI RESE DALLE OFFICINE PER L’ADATTAMENTO DEI VEICOLI;


Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate n° 46 del 11/05/01.

Attualmente la normativa dispone l’applicazione dell’iva agevolata al 4% alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, acquistata dai disabili per il proprio trasporto oppure da titolari di patente B speciale, intestatari del veicolo senza alcun riferimento espresso ai limiti di cilindrata (2000 cc. per motori benzina e 2800 cc. per motori diesel), previsti invece per l’acquisto del veicolo.

AGEVOLAZIONE IVA AL 4% PER LA CESSIONE DI PEZZI, PARTI STACCAE ED ACCESSORI DESTINATI AI VEICOLI UTILIZZATI DAI PORTATORI DI HANDICAP;

Ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate n° 46 del 11.06.2001.

La suddetta normativa ha chiarito che l’agevolazione si applica esclusivamente alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati solo come pezzi, parti staccate ed accessori propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile e quindi non per i pezzi di ricambio riguardanti strettamente il veicolo.



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI

AGEVOLAZIONE IVA al 4% PER ACQUISTO SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI:

Ai sensi della Legge 30/1997

Il Ministero delle Finanze ha approvato il 14 marzo 1998, il decreto che fissa le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota del 4% anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap; Come sussidi tecnici e informativi vengono considerate: "le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica. Il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".

DETRAZIONE IRPEF

(Oneri Deducibili quali SPESE MEDICHE):

ai sensi del Provvedimento del 25/01/01 dell'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze

Acquisto di veicoli e relative spese di riparazione:

- a) da parte dei titolari di patente speciale;
- b) da parte dei soggetti trasportati sotto-indicati:

non vedenti e sordomuti;

disabili con handicap psichico o mentale grave, titolari dell'indennità di accompagnamento;

disabili con grave limitazione della deambulazione;

disabili affetti da difficoltà motorie (per i quali rimane l'obbligo di adattare la vettura);

pluriamputati

Le spese riguardanti l'acquisto e l'eventuale adattamento dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.

Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, le motocarrozze, gli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, nonché, dallo scorso anno anche gli autocaravans, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di € 18.075,99 l'eventuale adattamento. E' possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo a condizione che il primo veicolo beneficiario risulti cancellato dal Pra (Pubblico Registro Automobilistico).

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di € 18.075,99, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, oppure si può optare in alternativa, per la ripartizione della stessa, in quattro quote annuali di pari importo.

Oltre che le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali; il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la detrazione ai fini IRPEF spetta per una sola volta nel corso del quadriennio.

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo lordo superiore a € 2.840,51 annuo (escluso le indennità e/o assegni di invalidità e/o accompagnamento), il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile ha un reddito inferiore a tale cifra e quindi è fiscalmente a carico di un familiare, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta fiscalmente a carico.

In favore delle persone non vedenti sono state, da ultimo, introdotte le seguenti agevolazioni:

detrazioni dell'IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida (dal periodo d'imposta 2000). La detrazione può essere utilizzata, a scelta, in unica soluzione oppure in quattro quote annuali di pari importo;

detrazione forfettaria di € 516,456 (un milione di vecchie lire) delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.

Solo per Patente del Volume 2007-05-16



APRI LA CITTÀ

“DISABILITÀ E MOBILITÀ SICURA”

*Per una mobilità prudente
accessibile a tutti*

Ancona, 23 giugno 2007

La Commissione Medica Provinciale di Ancona

Disabilità, uso di sostanze stupefacenti, abuso di alcool
e patente di guida

Tre anni di esperienza: i dati, le valutazioni e le considerazioni



Dott. Fabio GIANNI


*Direttore Servizio Medicina Legale – ZT7 – ASUR
Presidente Commissione Medica Provinciale*

Dott. Giovanni ADDABBO

Dirigente Medico Medicina Legale – ZT7 - ASUR


Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006

Numero totale di utenti,
distinti per sesso




Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006

Numero totale di conferme, revisioni e
conseguimenti eseguiti, distinti per sesso



Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Accertamenti eseguiti,
distinti per età



Età	2004	2005	2006
18 - 35	1588	2202	1965
36 - 50	1005	1225	1365
51 - 65	945	896	1090
>65	1223	1435	1852

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Accertamenti eseguiti,
distinti per categoria di patente



Categ	2004	2005	2006
A-AS	60	121	106
B-BS	3909	4432	4556
Super	545	589	575


Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006

Numero accertamenti eseguiti,
distinti per patologia




Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006

Distribuzione degli accertamenti eseguiti,
distinti per patologia



Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
 Dati statistici Anno 2004-2006


Numero totale di inidoneità distinti per sesso



M			F		
2004	2005	2006	2004	2005	2006
39	130	158	2	9	14

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
 Dati statistici Anno 2004-2006


Numero totale di inidoneità per alcol



Anno		
2004	2005	2006
32	70	158

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Numero totale di inidoneità per oppiacei



Oppiacei		
2004	2005	2006
1	28	38

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Numero totale di inidoneità per cocaina



Cocaina		
2004	2005	2006
5	81	95

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
 Dati statistici Anno 2004-2006


Numero totale di inidoneità distinti per sostanza



M			F		
2004	2005	2006	2004	2005	2006
33	133	158	2	9	14


Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
 Dati statistici Anno 2004-2006

Numero totale di inidoneità distinti per sostanza



Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Numero accertamenti eseguiti per alcol,
distinti per età e sesso



Età	M			F		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
18 - 25	354	418	324	21	41	43
26 - 35	623	910	631	43	60	54
36 - 50	334	422	585	24	27	37
>50	115	142	133	1	8	10

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Numero accertamenti eseguiti per alcolemia "non
disponibile", distinti per età e sesso



Età	M			F		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
18 - 25	64	158	118	8	7	10
26 - 35	131	243	354	9	21	27
36 - 50	114	221	220	10	17	22
>50	44	88	85	0	1	7

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Numero accertamenti eseguiti per alcolemia < 1,5 g/l,
distinti per età e sesso



Età	M			F		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
18 - 25	172	148	126	3	20	19
26 - 35	269	242	184	15	21	15
36 - 50	85	83	68	4	1	7
> 50	36	76	22	0	2	1

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Numero accertamenti eseguiti per alcolemia > 1,5 g/l,
distinti per età e sesso



Età	M			F		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
18 - 25	118	95	77	13	13	14
26 - 35	223	173	130	19	15	11
36 - 50	126	106	85	10	8	8
> 50	36	27	23	1	3	1

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Numero accertamenti eseguiti per sostanze stupefacenti distinti per età e sesso



Età	M			F		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
18 - 25	83	158	133	5	9	7
26 - 35	186	311	406	9	26	26
36 - 50	106	205	303	5	19	37
>50	5	5	19	0	0	0

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Numero accertamenti eseguiti per ipovisus, distinti per età e sesso



Età	M			F		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
18 - 35	46	53	74	28	28	33
36 - 50	121	136	158	55	75	83
51 - 65	215	202	225	104	74	91
>65	361	459	515	45	56	77

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Numero accertamenti eseguiti per malattie cardiovascolari,
distinti per età e sesso



Età	M			F		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
18 - 35	5	7	20	2	1	3
36 - 50	14	34	37	10	4	10
51 - 65	123	116	180	20	22	30
>65	414	520	798	21	22	36

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Numero accertamenti eseguiti per diabete,
distinti per età e sesso



Età	M			F		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
18 - 35	17	14	18	16	11	19
36 - 50	30	36	32	9	8	19
51 - 65	57	79	102	20	10	38
>65	133	193	252	16	13	33

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Numero accertamenti eseguiti per malattie neurologiche,
distinti per età e sesso



Età	M			F		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
18 - 35	15	36	32	9	13	28
36 - 50	32	38	54	18	13	35
51 - 65	48	45	80	9	20	21
>65	56	65	136	6	6	9

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Numero accertamenti eseguiti per epilessia,
distinti per età e sesso



Età	M			F		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
18 - 35	60	74	59	33	34	25
36 - 50	59	54	42	32	42	34
51 - 65	32	42	34	15	13	18
>65	23	25	21	3	1	5

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Numero accertamenti eseguiti per malattie psichiche,
distinti per età e sesso



Età	M			F		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
18 - 35	46	67	63	10	12	16
36 - 50	86	92	116	19	29	45
51 - 65	62	36	73	19	13	29
>65	16	16	22	5	5	9

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Numero accertamenti eseguiti per problemi arti superiori,
distinti per età e sesso



Età	M			F		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
18 - 35	8	24	17	4	7	13
36 - 50	10	20	22	7	8	9
51 - 65	12	17	24	4	3	6
>65	35	29	56	2	4	1

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006


Numero accertamenti eseguiti per problemi arti inferiori,
distinti per età e sesso



Età	M			F		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
18 - 35	16	21	12	4	13	11
36 - 50	22	29	37	15	11	15
51 - 65	31	53	52	16	21	26
>65	60	80	121	9	9	21

Commissione Medica Locale – Provincia di Ancona
Dati statistici Anno 2004-2006

Numero accertamenti eseguiti per ipoacusia,
distinti per età e sesso



Età	M			F		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
18 - 35	12	14	6	6	5	10
36 - 50	14	23	22	12	7	12
51 - 65	20	13	21	12	5	5
>65	95	125	161	3	4	6

SINTESI PER IL CONSEGUIMENTO E RINNOVO PATENTI SPECIALI



SINTESI PER IL CONSEGUIMENTO E RINNOVO PATENTI SPECIALI

Classificazioni patenti speciali:

Categoria AS per minorazioni riguardanti vista, udito, arti (possibile dal luglio 2004)

Categoria BS per minorazioni riguardanti vista, udito, arti, alterazioni somatiche

Categoria CS e DS per minorazioni riguardante gli arti.

Per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida è necessario essere in possesso dei requisiti psicofisici minimi di cui l'art. 119 del Codice della Strada.

I requisiti minimi si dividono in due livelli:

- uno per le patenti normali;
- uno per le patenti speciali rilasciate a persone che presentino minorazioni invalidanti ai fini della guida.

Le patenti speciali rilasciate a minorati e invalidi, possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche o con determinate prescrizioni stabilite a seguito di accertamento presso la Commissione medica locale (in Ancona è situata in Via Cristoforo Colombo n. 106)

Le minorazioni possono riguardare vista, udito, arti, colonna vertebrale e conformazione somatica (es. statura).

Per alcune minorazioni agli arti, vicariabili con protesi od ortesi può essere consentita la guida di veicoli non adattati prescrivendo l'obbligo delle stesse durante la guida.

La certificazione attestante che la protesi o l'ortesi sono ben tollerate e funzionali ai fini della guida, deve essere rilasciata dalla casa costruttrice.

Per i conducenti che hanno bisogno dell'adattamento del veicolo. Sarà indicato l'adattamento di cui il veicolo necessita (es. acceleratore

al volante, cambio automatico...) e in questo caso il conducente potrà guidare tutti quei veicoli dotati degli adattamenti prescritti sulla patente.

Per PERSEGUIRE una patente speciale è necessario presentare, presso l'ufficio della Motorizzazione Civile della provincia di residenza (ad Ancona Via Primo Maggio, 142) apposita domanda su moduli da ritirare in portineria, corredata da certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Locale, 2 foto, fotocopia di un documento e attestazioni di versamento CC.

La patente si consegue a seguito di superamento di un esame di teoria e un esame di guida.

L'esame di guida deve essere effettuato con veicolo adattato come da prescrizione della Commissione Medica Locale e può essere in disponibilità dell'interessato o messo a disposizione da enti o autoscuole.

Per l'esame con autoveicoli adattati, non sono necessari doppi comandi.

La CONFERMA di validità della patente speciale si effettua mediante visita medica presso la Commissione Medica locale. A seguito della visita medica l'UCO di Roma (Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione Civile) spedisce a casa del conducente un adesivo, da apporre sulla patente, con la nuova data di scadenza.

Per ottenere il DUPLICATO di una patente speciale, è necessario presentare, presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile della provincia di residenza, apposita domanda su moduli da ritirare in portineria, corredata dai seguenti allegati a seconda dei casi:

- per rettifica adattamenti che non richiedono verifica di guida: certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Locale con prescrizione dei nuovi adattamenti, 2 foto, patente da duplicare e attestazione di versamenti CC
- per deterioramento: come sopra ma senza certificato medico se la patente è in corso di validità.

La RICLASSIFICAZIONE di una patente “normale” a patente “speciale” viene richiesta dai quei conducenti che per sopraggiunti problemi invalidanti per la guida, hanno necessità di guidare dei veicoli adattati. Si distinguono due casi:

- SENZA ESAME DI GUIDA (qualora l’adattamento prescritto non necessiti di verifica di destrezza alla guida come ad es: cambio automatico, servosterzo, servofreno...): è necessario inoltrare apposita domanda con le modalità del duplicato patente speciale con rettifica adattamenti.
- CON ESAME DI GUIDA (qualora gli adattamenti prescritti siano diversi da quelli sopra citati): è necessario inoltrare apposita domanda con le modalità di abilità del conseguimento patente, ma non è previsto l’esame di teoria.

Per ADATTARE IL VEICOLO, è richiesta una presentazione di una preventiva istanza in bollo per la verifica della compatibilità delle prescrizioni sulla patente con gli adattamenti del veicolo da inoltrare all’Ufficio della Motorizzazione Civile con allegati:

- copia carta di circolazione;
- copia patente;
- o copia Commissione Medica Locale + richiesta di duplicato (se la patente deve essere riclassificata o non necessarie variazioni agli adattamenti precedenti).

Successivamente il veicolo adattato deve essere presentato a visita di prova presso un centro operativo della Motorizzazione Civile della provincia di residenza inoltrando domanda su moduli da ritirare presso lo sportello dello stesso Ufficio, con relativi versamenti, allegando:

- lettera dell’Ufficio rilasciata per la verifica della compatibilità prescrizioni patente/ adattamenti veicolo;
- dichiarazione di conformità dell’adattamento(qualora trattasi di dispositivo/i soggetto/i all’approvazione Centro Prova Autoveicoli della Motorizzazione Civile) sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice;

- dichiarazione di montaggio e perfetta regola d'arte sottoscritta dall'officina installatrice;
- carta di circolazione.

COMMISSIONE medica PATENTI SPECIALI



COMMISSIONE MEDICA PATENTI SPECIALI

Utili Informazioni Normative

Prenotare la visita medica presso la commissione medica locale patenti di guida -

Gli utenti potranno rivolgersi direttamente presso i seguenti Uffici (**Via C.Colombo,106 ANCONA**) :

- Ufficio per gli utenti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali (udito e vista)

Aperto al pubblico nei giorni di LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 Tel. 071/8705570 -

- Ufficio per gli utenti segnalati ai sensi dell'art. 186 C.d.S. (ossia per abuso di alcool)

Aperto al pubblico solo nei giorni di LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 Tel. 071/8705521

- Ufficio per gli utenti segnalati ai sensi dell'art. 187 C.d.S. (ossia uso di sostanze stupefacenti)

Aperto al pubblico nei seguenti giorni: MERCOLEDI' - VENERDI' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 Tel. 071/8705522

In via sperimentale a partire dal 01/05/2006 sarà attivato un servizio di prenotazione telefonica (on-line) delle visite medico-legali dedicato **esclusivamente** agli utenti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. La prenotazione telefonica andrà fatta esclusivamente nei giorni di MARTEDI' e GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Tel. 071/8705521

Per il conseguimento o revisione

- marca da bollo di Euro 14,62 che sarà apposta sul certificato medico rilasciato al momento della visita;

- una fotografia (solo per il conseguimento e/o duplicato della patente);

- idoneo e valido documento di identità (il documento di identità in originale dovrà essere

esibito all'atto della visita per il riconoscimento della persona);

- fotocopia leggibile del codice fiscale;

- attestazione di versamento (bollettino a tre parti) di Euro 24,79 sul conto corrente postale n. 12048609 intestato alla A.S.U.R. Zona Territoriale n. 7 di Ancona - Commissione Medica Locale Patenti Guida” con causale “visita medica c/o Commissione”.

In caso di minorazione agli arti superiori o inferiori il versamento sopra citato sarà di Euro 30,99 da versarsi sempre sul conto corrente postale n. 12048609 intestato alla A.S.U.R. Zona Territoriale n. 7 di Ancona - Commissione Medica Locale Patenti Guida” con causale “visita medica c/o Commissione”;

- documentazione medica in originale ed in copia (la copia della documentazione sanitaria sarà trattenuta dalla Commissione Medica Locale all’atto della visita), inerente la patologia di cui si è affetti. Gli accertamenti sanitari dovranno essere effettuati obbligatoriamente presso strutture pubbliche;

- fotocopia del verbale d’invalidità (qualora l’interessato sia stato riconosciuto invalido);

- dichiarazione dei propri dati anamnestici, che dovrà essere compilata dall’interessato , congiuntamente al consenso alla trattazione dei propri dati personali (entrambi da firmare in presenza dei medici della Commissione (File Allegato .PDF);

- copia del Decreto Prefettizio o del Dipartimento Trasporti Terrestri (in caso di revisione della patente disposta a seguito di intervento delle Forze di Polizia Giudiziaria).

Per il rinnovo (conferma) della patente di guida

Oltre alla documentazione sopra citata occorre allegare anche la ricevuta di versamento (bollettino a tre parti) di Euro 7,80 sul c/c postale n. 9001 intestato “Dipartimento dei Trasporti Terrestri - diritti - Roma”;

Prenotazione della visita

Gli utenti dovranno prenotare la visita presso gli uffici della C.M.L. di Ancona sopra specificati.

Nota Bene:

- Tutti gli esami clinico-strumentali e laboratoristici debbono essere effettuati presso strutture pubbliche (ossia del Servizio Sanitario Nazionale) ed il relativo costo è a totale carico del richiedente, come previsto dalla normativa vigente.

- I referti degli esami tossicologici saranno trattenuti in originale dalla Commissione Medica Locale.

- La Commissione potrà, a sua discrezione, richiedere ulteriori accertamenti clinico-strumentali al momento della visita



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI

PATENTE DI GUIDA e PERSONE CON DISABILITÀ



PATENTE DI GUIDA E PERSONE CON DISABILITÀ

La patente di guida

Dopo l'abolizione della categoria delle patenti F, al disabile che voglia guidare un autoveicolo, possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali.

La visita

Per ottenere il **rilascio** di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento; vi è solitamente almeno una Commissione per provincia; la Commissione medica locale è presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina legale della ASL in cui è ubicata, e composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C., a sua volta la CML può avvalersi di esperti (art 330 del Regolamento del CdS)

La visita di idoneità, si richiede presentando **un certificato medico** redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento. Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento.

La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento.

Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione) in possesso del disabile; il disabile può, inoltre, farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia. Nel caso che, nel corso della visita e dell'analisi dei certificati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l'idoneità, si deve procedere ad una prova pratica alla guida su un veicolo "adattato in relazione alle particolari esigenze". Questo significa che l'idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali.

Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale è

valido 90 giorni.

Il ricorso

Purtroppo accade che le Commissioni Mediche Locali, considerino il candidato non idoneo.

Va rilevato che se il disabile ritiene l'accertamento dell'idoneità insufficiente o se ritiene che l'accertamento sia stato condotto in modo superficiale può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita.

La prassi più comune è, tuttavia, quella del ricorso; in tal caso il disabile può richiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento.

Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a:

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex "Mot 5", via G. Caraci, 36 00156 Roma


Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (**che è importante farsi rilasciare dopo la visita**).

La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso il disabile potrà farsi assistere da un medico di fiducia, i cui oneri sono a carico del disabile stesso.

Vale la pena di sottolineare - pur trattandosi di un'ipotesi infrequente - che il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si accettino gli adattamenti previsti dalla Commissione.

Un esempio:

La Commissione prescrive come adattamenti acceleratore a cerchiello, cambio automatico e leva a lungo braccio per il freno. Il candidato è convinto di riuscire a guidare anche senza cambio automatico o comunque con servofrizione (nel tal caso la CML deve segnalare tutte e due le opzioni). Il candidato può presentare ricorso ed essere sottoposto nuovamente a verifica.



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI



**PRESENTAZIONE
e VANTAGGI
PATENTE SPECIALE
REQUISITI ED ITER**

L'esame Di Guida

Come abbiamo visto, la Commissione Medica indica nel certificato di idoneità quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; queste modifiche dovrebbero essere riportate sul foglio rosa (e successivamente sulla patente di guida).

Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. In fase di esame pratico, è facoltà dell'ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto.

Non è obbligatorio utilizzare, per l'esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Non è obbligatorio utilizzare la propria vettura o quella della scuola guida, l'importante è che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla CML.

Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: dal disabile potranno essere condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida. E' stata abolita la norma che obbligava a trascrivere anche sulla patente la targa dell'auto solitamente utilizzata.

Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, l'esame di guida non deve essere sostenuto; potrà condurre qualsiasi mezzo purché sia provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione.

I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle stesse officine che hanno modificato il mezzo.

Il rinnovo

Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso - viste le specifiche situazioni o specifiche patologie invalidanti - viene indicata una validità inferiore.

Per il **rinnovo della patente di categoria speciale** è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. Visti i tempi medi di convocazione è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni

prima della scadenza della patente.

La patente europea

Fino ad oggi nelle **patenti speciali** veniva descritto per esteso anche l'adattamento obbligatorio, ad esempio: "cambio automatico, freno a lungo braccio, acceleratore al volante ecc."

La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea. Con il recepimento della Direttiva comunitaria che istituisce appunto la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata il 14 settembre 2000, un'ulteriore **direttiva comunitaria** (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida. Il Ministero dei trasporti, d'accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo **codici e procedure** utili ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali. Queste indicazioni sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) B/45 del 12 giugno scorso.

Cosa succede?

Le **commissioni mediche locali**, dal 21 giugno del 2000, devono indicare nel certificato relativo alle patenti speciali, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, anche i corrispondenti codici e subcodici. Gli adattamenti saranno poi indicati sulla patente speciale solo attraverso i codici che li contraddistinguono e che sono elencati nella Circolare e che essendo stati elaborati dalla Commissione europea potranno essere modificati solo dai competenti organi comunitari. Nelle patenti quindi troveremo solo delle codificazioni numeriche. Gli **Uffici periferici della Motorizzazione**, devono verificare che i codici riportati nel certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro. Se la commissione medica non avesse provveduto ad indicare i codici, gli Uffici della MCTC devono annotarli sulla pratica. L'attività di controllo si complica anche per le **forze dell'ordine** che devono infatti dotarsi dell'elenco dei codici, contenuti nella circolare, per poter verificare se il conducente abbia dotato il veicolo che sta conducendo con gli adattamenti prescritti.

Va rilevata l'assoluta novità dell'adattamento denominato 40.10 che introduce, per la prima volta nella nostra legislazione, la parola "joystick".

Agevolazioni auto: pluriamputati

Come si ricorderà l'art. 30, comma 7, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ha esteso le agevolazioni fiscali sui veicoli "ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni."

Per tutti questi soggetti, peraltro, non è prevista l'obbligatorietà dell'adattamento del veicolo, condizione invece richiesta per i disabili motori senza gravi limitazioni alla deambulazione e per i titolari di patenze speciale (con obbligo di particolari dispositivi di guida).

Con la recente risoluzione n. 8 del 25 gennaio 2007, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti relativi alle persone affette da pluriamputazioni e, in particolare, sulla documentazione sanitaria che questi soggetti devono presentare per accedere ai benefici fiscali in parola.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46/2001 lasciava intendere che le persone affette da pluriamputazioni dovessero disporre del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, Legge 104/1992) che precisasse appunto la presenza di più amputazioni.

La risoluzione n. 8 del 25 gennaio 2007, precisa, invece, che possono essere accettati anche certificati diversi da quello di handicap grave, purché rilasciati da Commissioni pubbliche preposte all'accertamento degli stati invalidanti, e purché indichino esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti superiori. Da notare: l'Agenzia delle entrate si riferisce solo agli arti superiori, non agli arti inferiori. Viene ribadito che tali soggetti non sono tenuti, in forza della Legge 388/2000 citata, ad adattare il veicolo.

Pertanto, nel caso di amputati bilaterali degli arti superiori, possono essere accettate, indifferentemente, le seguenti certificazioni rilasciate da commissioni pubbliche:

certificato di handicap (L. 104/1992) in cui sia indicata esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti;

certificato di invalidità (civile, lavoro, di guerra, di servizio, di inabilità lavorativa) in cui sia esplicitamente indicata la perdita anatomica di entrambi gli arti).

Non vengono invece ritenute valide, per rientrare in questa categoria di beneficiari, le certificazioni che riportino una perdita funzionale degli arti superiori (cioè non c'è amputazione) o che si prestino a dubbi (cioè che non precisino se la perdita è funzionale o, come richiesto, anatomica).

Questi ultimi soggetti possono rientrare nella categoria delle persone con disabilità motoria, oppure con gravi limitazione della capacità della deambulazione, applicando quindi le condizioni già previste, quindi senza le eccezioni previste dalla risoluzione.

Nulla cambia per le persone con grave limitazione della capacità deambulazione che continuano a dover presentare esclusivamente il certificato di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992) con la esplicita indicazione, appunto, della grave limitazione della capacità deambulazione.

Nel loro caso, l'Agenzia delle Entrate non ha previsto alcuna equiparazione, ad esempio, con il certificato di invalidità civile nemmeno quando rechi espressamente la dizione "Invalido totale non in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore".

Agevolazioni auto: niente più cointestazioni

Una recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (17 gennaio 2007, n. 4) affronta e fornisce un'indicazione dirimente, circa un aspetto, controverso e di disomogenea applicazione, relativo alle agevolazioni fiscali e tributarie sui veicoli destinati alle persone con disabilità. La risoluzione genera risvolti operativi e applicativi sicuramente maggiori delle recenti disposizioni contenute nella Legge Finanziaria per il 2007 che - come si ricorderà - inibisce la vendita dei veicoli "agevolati" prima che siano trascorsi due anni dal loro acquisto, pena la restituzione di tutti i benefici acquisiti.

L'interpello

La risoluzione n. 4/2007 risponde ad un interpello che sosteneva l'applicabilità delle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui il veicolo agevolato fosse intestato alla madre del disabile, essa stessa fiscalmente a carico del marito. Chi ha presentato l'interpello suggeriva, quindi, un'interpretazione estensiva della normativa vigente che prevede che il veicolo da acquistarsi, nel caso sussistano i requisiti sanitari e di diritto, possa godere delle agevolazioni solo se intestato al disabile stesso o al familiare che l'abbia fiscalmente a carico.

La risoluzione


L'Agenzia delle Entrate precisando che poiché le norme in discorso reca-

no norme agevolative, l'interpretazione delle stesse non può fondarsi su criteri analogici o estensivi. Rietta pertanto la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. Il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi, non comporta comunque, relativamente all'acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui si tratta in quanto il veicolo è stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito. Oltre a questo precisa, in modo netto, che non è comunque ammissibile la cointestazione del veicolo: le norme non possono "essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo". L'intestazione del veicolo va quindi effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico. Nel bene o nel male, la risoluzione mette fine, almeno su questi aspetti, ad una difforme applicazione delle agevolazioni fiscali sui veicoli.

Ricadute operative

Molti contribuenti hanno, fino ad oggi, ricercato la cointestazione del veicolo "agevolato" per diverse ragioni di opportunità e convenienza. La principale è di natura assicurativa. Contare sulla cointestazione consente di evitare di intestare l'assicurazione al familiare della persona disabile, facendo valere eventuali classi di merito più convenienti e maturate nel tempo. Ma c'è anche chi, non in modo del tutto infondato, ha intravisto in questa soluzione, tentativi elusivi. In ogni caso, dopo la risoluzione n. 4/2007, la cointestazione non sarà più possibile.

ACCERTAMENTI invalidità civile



L'ACCERTAMENTO INVALIDITÀ CIVILE

Le persone con disabilità possono ottenere alcuni benefici a condizione che abbiano ottenuto il riconoscimento del loro handicap o della loro invalidità, cecità civile o sordomutismo.

L'**invalidità** è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettuale, della vista o dell'udito.

In linea generale l'**invalidità civile** viene definita in percentuale nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne.

La **cecità civile** viene invece definita in modo descrittivo, ma comunque codificato: cieco assoluto e cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi.

Una disposizione recente (Legge 138/2001) ha indicato una nuova classificazione delle disabilità visive: ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi, medio-gravi e lievi. La nuova classificazione, comunque, è di natura tecnico-scientifica e non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.

Viene infine considerato **sordomuto** la persona affetta da disabilità sensoriale dell'udito affetta da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

La Commissione Usl

L'invalidità è riconosciuta da una Commissione operante presso ogni Azienda Usl.

La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente. Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive

categorie.

La domanda di riconoscimento

La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, o tutore) o a chi ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati (curatore), alla Commissione dell'Azienda Usl di residenza.

La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso l'Azienda Usl che è diverso per i minorenni e i maggiorenni. Alla domanda bisogna allegare una certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia della menomazione.

Alla domanda è possibile allegare cartelle cliniche e la documentazione medica in possesso del richiedente.

L'iter di riconoscimento di invalidità deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.

La convocazione a visita

Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di accertamento la Commissione deve fissare la data di convocazione a visita. Chi ha richiesto l'accertamento riceve una comunicazione che indica la data e il luogo dove verrà effettuata la visita.

Il disabile convocato per gli accertamenti sanitari richiesti può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita. Questa prassi viene solitamente adottata per persone allettate o per le quali gli eventuali spostamenti siano di pregiudizio per la propria salute.

Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.

La visita può essere effettuata anche in costanza di ricovero ospedaliero, in particolare nei casi di ricovero in reparti di lungodegenza o di riabilitazione.

Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Azienda Usl diversa da quella di effettiva residenza, può essere richiesto l'**accertamento in rogatoria**.

La richiesta di accertamento va presentata all'Azienda Usl di residenza. Questa richiederà alla Commissione dell'Azienda Usl ove è domiciliato o ricoverato il richiedente di effettuare gli accertamenti sanitari del caso e di comunicarne l'esito alla Commissione competente che provvede ad

emettere il certificato con l'indicazione della relativa percentuale.

La visita

Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

La Commissione può, nel corso della visita, richiedere accertamenti clinici specialistici ulteriori ed acquisire successivamente agli atti gli esiti di tali verifiche prima di perfezionare la pratica.

In seguito alla visita per l'invalidità la Commissione Usl trasmette l'esito alla Commissione di Verifica (ex Commissione periferica per le pensioni di guerra e di invalidità) che lo convalida o meno. La Commissione di Verifica può anche convocare a visita l'interessato per approfondimenti oppure richiedere chiarimenti alla Commissione dell'Usl. La Commissione di Verifica ha comunque tempo 60 giorni per richiedere la sospensione della procedura, dopodiché vige il principio del silenzio-assenso.

La Commissione Usl trasmette quindi all'interessato il verbale che riporta l'esito della visita con annotate le procedure da attivare per l'eventuale ricorso.

Le provvidenze economiche

Nel caso in cui l'accertamento attesti minorazioni civili che comportano l'erogazione di pensioni, assegni e indennità, l'Usl richiede all'interessato la documentazione necessaria per la concessione delle relative **provvidenze economiche** e trasmette il tutto al soggetto cui è affidata la competenza della concessione delle provvidenze economiche stesse. Su tale aspetto va effettuata una breve digressione. Rispetto all'iter di accertamento delle invalidità civili e all'erogazione dei relativi benefici economici si possono individuare tre fasi: quello dell'accertamento di cui stiamo parlando, quella della concessione della provvidenza e infine quello dell'erogazione della provvidenza stessa (affidato all'INPS dall'anno 2000).

L'articolo 130 del Decreto Legislativo 112/1998 ha trasferito alle Regioni le funzioni in materia di trattamenti economici a favore dei minorati civili, in precedenza svolte dalle Prefetture, cioè appunto quelle legate alle concessione dei benefici economici.

Il processo di trasferimento è ad oggi effettivo, ma la gestione del momento concessorio è differente a seconda delle Regioni. Ad esempio a Roma tale competenza è affidata al Comune, nel Veneto la competenza è stata

trasferita ad Unità Operative Invalidi Civili operanti presso le Aziende Usl capoluogo di provincia.

In ogni caso l'iter amministrativo della concessione si conclude con una comunicazione all'interessato e con la trasmissione degli atti all'INPS perché provveda al pagamento della provvidenza economica e degli arretrati.

Decorrenza dei benefici economici

I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'Azienda Usl. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.

Decesso del richiedente

Nel caso di **decesso** del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, la Commissione Usl può, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.

Il ricorso

Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario.

Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o periferiche) è possibile presentare ricorso, entro sei mesi dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l'assistenza di un legale. Dal primo gennaio 2005 non è più ammesso il ricorso amministrativo.

Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

L'aggravamento

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso la propria Azienda Usl.

A questo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e


circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.

Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.

Alle persone che abbiano richiesto l'accertamento di una minorazione civile (invalidità civile, cecità civile, sordomutismo), viene consegnato in seguito alla visita di valutazione il relativo verbale (il cosiddetto Modello Asan)

Il verbale non è per tutti di semplice lettura. Vediamo quindi in sintesi come è articolato e come leggerlo.

Il verbale è distinto in quattro parti.



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI

La prima parte

Riporta i dati anagrafici ed amministrativi e cioè i dati utili ad individuare il richiedente e il suo stato civile. Inoltre sono riportati i motivi di presentazione della domanda e la tipologia di accertamento (primo accertamento, revisione d'ufficio, aggravamento, riduzione ecc.).

Viene inoltre indicata la data delle seduta e la data di definizione e viene precisato se si è trattato di visita domiciliare o ambulatoriale.

La seconda parte

Riporta il giudizio diagnostico della Commissione. Viene descritta l'anamnesi, segnalati gli eventuali accertamenti disposti e la documentazione acquisita.

Le diagnosi delle patologie accertate devono recare anche il relativo codice internazionale (ICD).

Sono poi contrassegnate le principali disabilità accertate (psichiche, sensoriali, fisiche, neurologiche, respiratorie, cardiocircolatorie) e le relative cause o concause (malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del traffico, traumi domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante).

La terza parte

Riporta il giudizio espresso dalla Commissione in seguito alla visita e alla valutazione della documentazione prodotta. È particolarmente importante perché consente di individuare con chiarezza lo status accertato e a quali diritti dà luogo.

1) “Non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3” - non dà diritto ad alcun beneficio.

2) “Invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971)” - dà diritto solo alle prestazioni protesiche connesse alla patologia.

3) “Invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971)” - dà diritto all'assegno mensile di assistenza.

4) “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971)” - dà diritto alla pensione di inabilità

5) “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)” - dà diritto all'indennità di accompagnamento.

6) “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)” - dà diritto all’indennità di accompagnamento.

7) “Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)” - dà diritto all’indennità di frequenza.

8) “Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988)” - dà diritto alla pensione e all’indennità di riserve ai ciechi parziali.

9) “Cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988)” - dà diritto alla pensione e all’indennità di accompagnamento di riserve ai ciechi assoluti.

10) “Sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988)” - dà diritto a pensione e indennità riservate alle persone affette da sordomutismo.

L’ultima codificazione riguarda le persone ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età. Tale indicazione viene riportata ai soli fini dell’assistenza sanitaria.

La quarta parte

Reca le firme del presidente, del segretario, del medico ULSS, del medico del lavoro e del medico di categoria.

Messaggio INPS, 3 maggio 2006, n. 12857

“Art. 6, comma 3-bis, legge 9 marzo 2006, n. 80”

La legge 9 marzo 2006, n. 80 (pubblicata su G.U. n. 9 dell’11.3.2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, ha aggiunto, all’articolo 3 di detto decreto, il comma 3-bis. La nuova disposizione prevede che “l’accertamento dell’invalidità civile ovvero dell’handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell’interessato. Gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medi-

ca periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.” Appare chiaro quindi che l'articolo 6 comma 3-bis della legge n. 80/2006 - limitatamente ai soggetti affetti da patologie oncologiche - ha voluto imprimere maggiore speditezza all'iter amministrativo, nell'esigenza - avvertita dal Legislatore - di offrire a tale particolare categoria un più veloce canale per l'erogazione delle prestazioni, in presenza di tutti gli altri requisiti. Alla luce di quanto stabilito e fermo restando che i verbali in questione devono comunque essere inviati da parte delle Asl alle Commissioni di Verifica per le valutazioni in ordine all'eventuale sospensione dei relativi effetti, le Sedi nelle Regioni in cui l'Istituto è delegato all'esercizio del potere concessorio in materia di prestazioni relative all'invalidità civile, ricevuti gli stessi e prima di dare seguito alla liquidazione delle provvidenze, avranno cura di verificare l'adempimento di tale invio ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, della legge n. 80/2006. Ove la motivazione dell'invio non fosse esplicita, non potendo le Sedi entrare nel merito degli accertamenti sanitari effettuati, deducendo se la patologia rientri o meno nell'iter di cui al citato art. 6 comma 3-bis, detti verbali dovranno essere restituiti o se ne dovrà chiedere l'integrazione. Dovrà procedersi analogamente, in materia di concessione dei benefici previsti dalla legge 104/1992 ed in tal caso, discendendo l'immediata esecutività da espressa previsione di legge ma non dovrà essere richiesta la dichiarazione liberatoria prevista dalla circolare 32/2006 (le cui disposizioni, eccettuato tale aspetto, conservano piena efficacia). Anche in questo caso il provvedimento concessorio conserva natura provvisoria e di ciò le comunicazioni di accoglimento inviate dagli utenti recheranno precisa menzione della riserva del recupero delle prestazioni erogate nell'ipotesi che in sede di Commissioni di verifica non venga confermata l'incapacità lavorativa.

Circolare Ministeriale - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro - Direzione Centrale degli Uffici e dei Servizi del Tesoro, 29 marzo 2007, n. 759

Prot: 38935

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento all'INPS delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di perfezionamento, è stata data attuazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 30.09.2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2.12.2005) circa il trasferimento all'INPS delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, detto provvedimento amministrativo, oltre a definire le unità di personale da trasferire all'Istituto previdenziale e a determinare le risorse strumentali e finanziarie da destinare al medesimo Istituto, fissa al 1° aprile 2007 la data di inizio dell'effettivo esercizio, da parte dell'INPS, delle funzioni ad esso demandate.

In particolare, per i verbali di accertamenti sanitario trasmessi a decorrere dal 1° aprile 2007 da parte delle Aziende sanitarie locali alle Commissioni mediche di verifica per il controllo di legge (art. 1, comma 7, della legge n. 295/1990 e D.M. Tesoro n. 387 del 1991), le Commissioni mediche di verifica dovranno dichiarare il proprio difetto di competenza, in quanto l'esercizio della relativa funzione è stato assunto dall'INPS (art. 5, comma 1); detti fascicoli, pertanto, dovranno essere sollecitamente restituiti alle Aziende sanitarie locali le quali provvederanno agli adempimenti occorrenti.

Per contro, in ordine a quei fascicoli trasmessi per il prescritto esame alle Commissioni mediche di verifica in data anteriore al 1° aprile 2007, le cui procedure di controllo non siano, alla data del 31 luglio 2007, state portate a compimento dalle Commissioni mediche di verifica, i verbali di accertamento, corredati della certificazione sanitaria e di ogni altro documento acquisito al fascicolo istruttorio, dovranno essere inoltrati ai competenti organi periferici dell'INPS, ai fini dell'assunzione in carico e della conseguente trattazione da parte dell'Istituto previdenziale (art. 5, comma 2).

Per quanto concerne, poi, gli accertamenti di verifica sulla sussistenza dei requisiti sanitari nei riguardi degli invalidi civili titolari di benefici econo-

mici (art. 4 della legge n. 425 del 1996 ed art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 269 del 30.09.2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24.11.2003), le cui procedure, alla data del 31 marzo 2007, non siano concluse, i relativi fascicoli dovranno essere inoltrati alle sedi periferiche dell'NPS.

Nei ricorsi giurisdizionali depositati a decorrere dal 1° aprile 2007, ancorché relativi ad atti e provvedimenti emanati in data anteriore al 1° aprile 2007, la soggettività giuridica e quindi la legittimazione passiva nei giudizi di specie spetterà all'INPS, come stabilito dall'articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. in oggetto.

Le SS.LL sono invitate, in adesione ad un generale principio di leale cooperazione istituzionale, a stabilire contatti con i competenti Settori delle Aziende sanitarie locali al fine di concordare, nella fase di trasferimento delle funzioni, gli adempimenti e le modalità per l'attuazione, nelle forme operative ritenute più idonee, della devoluzione delle competenze nonché gli accorgimenti atti a garantire, anche in tale sede, la funzionalità dei servizi resi all'utenza.

Il direttore generale

Dott. Arturo Carmenini

MALATTIE INVALIDANTI



MALATTIE INVALIDANTI

1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:

A. Affezioni cardiovascolari.

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un' affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.

B. Diabete.

La patente di guida non deve essere rilasciata, né confermata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della guida.

A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente di guida può essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.

C. Malattie endocrine.


In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.

D. Malattie del sistema nervoso.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati

o conducenti colpiti da:

- a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
- b) malattie del sistema nervoso periferico;
- c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI

A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;

d) epilessia.

La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né con fermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

E. Malattie psichiche.

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

F. Sostanze psicoattive.

La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

G. Malattie del sangue.

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

H. Malattie dell'apparato urogenitale.

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.

Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

MODULISTICA



MODULISTICA

ESONERO TASSA AUTOMOBILISTICA

ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE
ENTRATE PER LE MARCHE

LOCALITA'

OGGETTO: comunicazione di esonero dal pagamento della tassa automobilistica ex. art. 8, comma 7, L. 449/97, da parte di portatore di handicap di cui all'art. 3, L. 104/92, intestatario di veicolo adattato
Il/La sottoscritt _____

nat__ a _____ residente a _____

via _____ n. _____

tel. _____

Codice fiscale _____ intestatario dell'autoveicolo _____

targato _____ adattato in funzione delle limitazioni permanenti della capacità motoria dell'esponente, portatore di handicap di cui all'art.3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104,

al fine dell'inserimento del suindicato autoveicolo tra quelli fruanti dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale a norma dell'art. 8, comma 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 499. trasmette i seguenti documenti:

1) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulta che trattasi di veicolo adattato;

2) copia del certificato di invalidità oppure copia del certificato di persona handicappata ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 dal quale siano evidenti le ridotte capacità motorie,

3) eventuale copia della patente speciale, da allegare obbligatoriamente nel caso in cui l'intestatario del veicolo abbia conseguito la patente di guida.

Con osservanza

ANCONA, li..... Firma * _____

* La richiesta di chi non può firmare deve essere sottoscritta in presenza dell'interessato, da due testimoni.

Il dichiarante è impossibilitato a firmare per (Causa dell'impedimento)

1° testimone - Cognome e Nome Data di nascita. Luogo di nascita Prov.

Tipo di documento Numero Rilasciato il da

Firma _____

=====

2° testimone - Cognome e Nome Data di nascita. Luogo di nascita Prov.

Tipo di documento Numero Rilasciato il da

Firma _____

Alla Commissione Medica Provinciale di _____
(settore Patenti Speciali)

CONVERSIONE patente normale in patente speciale

Il sottoscritto..... nato a.....
il.....
residente in Via..... N°.....
CAP..... Comune..... Provincia.....
Tel.....
(obbligatorio)

chiede:

di essere sottoposto a visita medica per la **Conversione**
della patente di guida. a causa della seguente limitazione funzionali
(specificare il tipo di disabilità)

.....
.....

Allego:


Fotocopia della Patente in corso

Fotocopia del Codice Fiscale

Fotocopia del Documento d'identità (per chi consegue la patente per la
prima volta)

Data..... Firma.....

ANCONA, li _____ Firma _____



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI

Alla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile

Modello A - Istante maggiorenne - fronte

ASUR - Regione Marche- Zona Territoriale n. 7 - ANCONA

Il/la sottoscritto/a nato/a il
a prov.
residente in prov
via..... n. C.A.P.
Tel. codice fiscale
nazionalità

CHIEDE

di essere sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell'art. 11 della legge 24.12.1993, n.537 e del relativo regolamento, per¹:

Riconoscimento **Aggravamento**

della condizione di¹:

Invalido civile - ai sensi della legge n. 118 del 30/03/71 e successive modificazioni ed integrazioni;

ai soli fini dell'art.1, c. 3, della legge n. 295 del 15/10/90, indicare se minorato psichico: Si No

Cieco civile - ai sensi della legge n. 382 del 27/05/70 e successive modificazioni ed integrazioni

Sordomuto - ai sensi della legge n. 381 del 27/05/70 e successive modificazioni ed integrazioni

Persona handicappata - ai sensi della legge n. 104 del 05/02/92

Collocamento mirato al lavoro - accertamento diagnosi funzionale ai sensi della legge n. 68/99 e DPCM 13/01/00

allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla minorazione che sarà riconosciuta da codesta Commissione.

Contestualmente, con la presente istanza, chiede all'INPS di competenza che gli/le siano concessi i benefici economici eventualmente spettanti in

1 Segnare la casella relativa alla voce che interessa

relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciute.
Ai fini di cui sopra, è consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, giusto il disposto dell'art. 26 della legge 4.1.1968, n. 15, così come modificato dalla legge 15.5.97, n. 127.

Il/la sottoscritto/a esprime, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, il consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente istanza, nonché per l'elaborazione degli stessi per fini statistico-epidemiologici.

D I C H I A R A

di essere nato/a a

prov il

di essere cittadino/a (indicare nazionalità).....

di essere residente in via

..... n.


che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidità civile non dipendono da causa di guerra, di servizio o di lavoro

di avere/non avere inoltrato, ricorso amministrativo avverso eventuale precedente valutazione da parte della Commissione Sanitaria ASL o della Commissione Medica Periferica ai fini dello stesso riconoscimento di cui alla presente istanza. (In caso affermativo allegare estremi del ricorso.)

Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti e allega alla presente domanda:

Segnare la casella relativa alla voce che interessa

Cancellare la voce che non interessa



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN ALLEGATO ALLA DOMANDA

certificato redatto dal medico curante attestante la diagnosi e la natura delle infermità invalidanti;

copia di un valido documento d'identità

copia del codice fiscale;

qualora si tratti di domanda d'aggravamento il richiedente dovrà presentare, se ne è in possesso, copia del precedente verbale d'invalidità;

LEGGE 104/92

nel caso l'interessato fosse già stato riconosciuto invalido civile, allegare copia del verbale di invalidità

LEGGE 68/99

non è necessario il certificato medico, ma va allegata copia del verbale di invalidità civile, se si è già stati riconosciuti tali o, in alternativa va presentata contestualmente domanda per il riconoscimento della invalidità civile

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20.10.1998, n.403. Al riguardo occorre specificare che deve trattarsi di impedimenti fisici o di analfabetismo, per cui rimangono esclusi i casi di incapacità di intendere e di volere, in relazione ai quali continuerà a trovare applicazione l'art. 8 della legge n. 15/1968, limitatamente alla parte in cui le dichiarazioni verranno rese da chi esercita la tutela senza alcuna autentica di sottoscrizione (dalla circolare MIACEL 2 febbraio 1999 n. 2 del Ministero dell'Interno).

ALLA COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO
DELL'INVALIDITÀ CIVILE MODELLO B - ISTANTE MI-
NORENNE O INTERDETTO - FRONTE
ASUR - REGIONE MARCHE- ZONA TERRITORIALE N. 7 - AN-
CONA

Il/la sottoscritto/a
nato/a il a
prov..... residente in prov.....
via..... n C.A.P.....
Tel, in qualità di
di
nato/a il a
prov....., residente in prov.....
via..... n. C.A.P.....
codice fiscale

C H I E D E

che il predetto sia sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell'art. 11
della legge 24.12.1993, n.537 e del relativo regolamento, per :

Riconoscimento Aggravamento
della condizione di3:

Invalido civile - ai sensi della legge n. 118 del 30/03/71 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni;

ai soli fini dell'art.1, c. 3, della legge n. 295 del 15/10/90, indicare se mi-
norato psichico: Si No

Cieco civile - ai sensi della legge n. 382 del 27/05/70 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni

Sordomuto - ai sensi della legge n. 381 del 27/05/70 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni

Persona handicappata - ai sensi della legge n. 104 del 05/02/92

Collocamento mirato al lavoro - accertamento diagnosi funzionale ai sensi
della legge n. 68/99 e DPCM 13/01/00

allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla minorazione che sarà riconosciuta da codesta Commissione.

Contestualmente, con la presente istanza, chiede all'INPS di competenza che gli/le siano concessi i benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciute.

Ai fini di cui sopra, è consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, giusto il disposto dell'art. 26 della legge 4.1.1968, n. 15, così come modificato dalla legge 15.5.97, n. 127.

Il/la sottoscritto/a esprime, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, il consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente istanza, nonché per l'elaborazione degli stessi per fini statistico-epidemiologici.

DICHIARA CHE L'INTERESSATO

é nato/a a
prov il
é cittadino/a (indicare nazionalità).....

é residente in
via n.

che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidità civile non dipendono da causa di guerra, di servizio o di lavoro di avere/non avere inoltrato, ricorso amministrativo avverso eventuale precedente valutazione da parte della Commissione Sanitaria ASL o della Commissionene Medica Periferica ai fini dello stesso riconoscimento di cui alla presente istanza. (In caso affermativo allegare estremi del ricorso.)

Legale rappresentante o tutore – art. 8 legge n. 15 del 04/01/68

Cognome e nome dell'interessato

Segnare la casella relativa alla voce che interessa

Cancelare la voce che non interessa

Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti e allega alla presente domanda:

certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data da.....

altra documentazione integrativa:

.....
.....
.....

..... lì.....

(luogo)

(data)

Firma del/la dichiarante

Modello B - Istante minorenni o interdetti - retro

Denominazione Ente di appartenenza del Pubblico Ufficiale

.....

Attesto che il/la dichiarante Sig./ Sig.ra

.....

Identificato/a mediante

n. rilasciato da

..... il, ha reso in mia

presenza la su estesa dichiarazione in quanto impossibilitato/a a sottoscrivere per:

analfabetismo (non sa firmare)

impedimento fisico (indicare la dichiarata causa dell'impedimento).....

.....

.....

.....
..... li

timbro e firma del pubblico ufficiale incaricato

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN ALLEGATO ALLA DOMANDA

- certificato redatto dal medico curante attestante la diagnosi e la natura delle infermità invalidanti;
- copia di un valido documento d'identità
- copia del codice fiscale;
- qualora si tratti di domanda d'aggravamento il richiedente dovrà presentare, se ne è in possesso, copia del precedente verbale d'invalidità;


LEGGE 104/92

- nel caso l'interessato fosse già stato riconosciuto invalido civile, allegare copia del verbale di invalidità

LEGGE 68/99

- non è necessario il certificato medico, ma va allegata copia del verbale di invalidità civile, se si è già stati riconosciuti tali o, in alternativa va presentata contestualmente domanda per il riconoscimento della invalidità civile

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20.10.1998, n.403. Al riguardo occorre specificare che deve trattarsi di impedimenti fisici o di analfabetismo, per cui rimangono esclusi i casi di incapacità di intendere e di volere, in relazione ai quali continuerà a trovare applicazione l'art. 8 della legge n. 15/1968, limitatamente alla parte in cui le dichiarazioni verranno rese da chi esercita la tutela senza alcuna autentica di sottoscrizione (dalla circolare MIACEL 2 febbraio 1999 n. 2 del Ministero dell'Interno).



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI

RICHIESTA CONTRASSEGNO SPECIALE

Egr. Sig. Sindaco del Comune di
ViaCAP. Città

• Il/La Sottoscritt..... Nato/a.....
il residente a
in..... tel/.....

Da compilare in caso di richiesta per persone minorenni

• Il/La Sottoscritt..... Nato/a.....
il residente a
in tel/.....

• Il/La Sottoscritt..... Nato/a.....
il residente a
in tel/.....

genitore del minore Nato/a.....
il residente a
in n.....

con la presente chiede il rilascio dell'autorizzazione permanente/ temporanea dal _____ al _____ in deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale, prevista per la mobilità delle persone invalide ai sensi dell'art. 188 del Codice della Strada nonché dello speciale contrassegno previsto dall'art.381 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e dall'art. 12 del D.P.R. 503/96 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e servizi pubblici".

Firma accompagnatore.....

Firma

(in caso di impedimento richiedente) da allegare:

Certificato medico rilasciato dall'Ufficio Medico Legale comprovante l'invalidità.

I riferimenti di legge sono: ex artt.188 D.L. 30/04/1992 n.285 Nuovo Codice della Strada e 381 D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di Attuazione.

Informativa ai sensi dell'art, 13 del D.lgs.n.196/2003:

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA _____ FIRMA _____

La sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, di istanza da produrre agli organi dell'Amministrazione pubblica, non è soggetta ad autenticazione ove sia opposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presente unitamente a copia fotostatica, di un documento di identificazione del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000).

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DI DIPENDENTE ADDETTO


Si allega alla presente fotocopia (non autenticata) del seguente documento di identità personale: _____ n° _____
rilasciato il _____ da _____

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DI DIPENDENTE ADDETTO

Visto per la sottoscrizione in mia presenza, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge n° 127/97, come sostituito dall'art. 2, commi 10 e 11 della L. 191/98, previa identificazione a mezzo di: _____

Data _____

(Firma per esteso del dipendente addetto)



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE SPAZIO SOSTA INVALIDI PERSONALIZZATO (D.P.R. 495/92 ART.381)

Egr. Sig. Sindaco del Comune di
Via..... CAP. Città

Il/la sottoscritto/a _____

Nato a _____ il
_____ residente in via _____
_____ tel _____

C H I E D E

Ai sensi dell'art. 381, 5° comma del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92, l'assegnazione di uno spazio – sosta “personalizzato” per invalidi da realizzarsi nei pressi:

() – la propria abitazione in via/piazza _____

() – del proprio luogo di lavoro in via/piazza _____

D I C H I A R A

- che l'ubicazione del posto invalidi richiesto è su strada pubblica
- di essere in possesso del contrassegno invalidi n. _____
di tipo permanente (validità 5 anni)
rilasciato dal Comune di _____;

- di essere in possesso di patente di guida cat. “B speciale”;
- di essere proprietario di auto adattata targata _____
- di non disporre di un garage o posto auto privati nei pressi del luogo di lavoro ove viene richiesto lo spazio sosta;
- di svolgere la propria attività lavorativa in via _____ (solo nel caso in cui lo spazio sosta invalidi sia richiesto presso la sede di lavoro)
- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000);
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Firenze _____

FIRMA _____

CONSENSO TRATTAMENTO DATI

Il sottoscritto ai sensi dell’art.13 del D.L. 196/2003 e successive modifiche, dichiara di essere a conoscenza dei propri diritti ed esprime il consenso per il trattamento dei dati personali al fine di consentire da parte del Comune e delle società da questo incaricate, l’espletamento di funzioni istituzionali attribuite da leggi e regolamenti e necessarie alla realizzazione di quanto richiesto.

Firma _____

Visto del dipendente _____

Fac-simile di certificazione che il medico curante deve rilasciare ai fini della detrazione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici

CERTIFICAZIONE

Si certifica che,
persona con Handicap è affetto da

paziente del sottoscritto, necessita di

per favorire la sua autosufficienza e la possibilità di integrazione sociale.

Si rilascia la presente certificazione su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti.

Nome e cognome del medico curante

Data

Firma.....

DOMANDA IN CARTA SEMPLICE (da consegnare alle ASL di competenza)

OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 27 - contributi alla spesa modifica agli strumenti di guida, nella misura del 20% a favore dei titolari di patente di guida A , B o C speciale, con incapacità motorie permanenti.

Il sottoscritto
nato aprov. (.....) il/...../.....
residente a.....prov. (.....) in Via.....
.....N°.....

titolare della patente di guida speciale cat. n.
.... rilasciata in data...../...../.....dalla Prefettura di
.....,

CHIEDE

un contributo, nella misura prevista dalla legge in oggetto, alla spesa di £.
....., sostenuta per la modifica agli strumenti di guida del veicolo in uso.

A corredo della domanda allega i seguenti documenti :

- A) certificato di residenza (1)
- B) patente di guida (2)
- C) libretto di circolazione del veicolo (2)
- D) fattura dei lavori di modifica agli strumenti di guida del veicolo eseguiti

E) dichiarazione che per lo stesso ammontare di spesa non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti pubblici (3)

Con osservanza.

Data

(firma)

(1) in carta semplice


(2) in copia autenticata

(3) diversamente dichiarare l'Ente pubblico erogatore e l'entità del contributo ricevuto



ANGLAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI
TRASPORTI



ANGLAT

CONVEGNO REGIONALE
DISABILITA' E MOBILITA' SICURA
23 GIUGNO 2007-05-25
ANCONA

